

## Sentenza della Corte costituzionale n. 144/2021

**Materia:** Edilizia e urbanistica.

**Parametri invocati:** articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost..

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Oggetto:** Articoli 9, commi 1 e 2, e 19 della legge della Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante).

**Esito:** Illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza nei sensi di cui in motivazione – cessata materia del contendere.

Con la sentenza in oggetto il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso varie questioni di legittimità costituzionale, concernenti la legge della Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante), con particolare riferimento agli articoli 9, commi 1 e 2, e 19. L'articolo 9, comma 1, della l.r. Piemonte 5/2019, che ammette l'insediamento dei complessi ricettivi esclusivamente nelle aree a ciò destinate, purché in conformità "*alle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica, di sicurezza idrogeologica e sismica, edilizia, paesaggistica, di aree naturali e biodiversità, della Rete Natura 2000, nonché alle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali*", è impugnato nella parte in cui si riferisce ai campeggi temporanei o mobili, di cui all'articolo 6, comma 5, della predetta l.r. Piemonte 5/2019, che il Comune può consentire su aree pubbliche o private per finalità sociali, ricreative, culturali e sportive, escludendo tali campeggi dal vincolo di insediamento in aree specificamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali, in conformità alle vigenti disposizioni in materia paesaggistica. In tal modo, secondo il ricorrente, tali strutture vengono sottratte alla tutela paesaggistica, e, in particolare, alla necessità che l'intervento sia soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con conseguente violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché invade il campo riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. I sopra citati parametri costituzionali sarebbero violati, altresì, dall'articolo 9, comma 2, della medesima legge regionale, nella parte in cui sottrae espressamente ad autorizzazione paesaggistica le strutture edilizie e i manufatti predisposti temporaneamente dal turista, nell'ambito di un complesso ricettivo, come definiti più dettagliatamente dal precedente articolo 5, comma 1, lettera f), della l.r. Piemonte 5/2019. Il ricorrente sottolinea che tali strutture non sono esenti dall'autorizzazione in base alla normativa statale recata dall'articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Infine, il ricorrente lamenta la violazione dei medesimi articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., da parte dell'articolo 19 della l.r. Piemonte 5/2019, che conferisce alla Giunta regionale il potere di approvare il regolamento di attuazione della medesima legge regionale, nella parte relativa alle lettere e) ed f), dedicate ai

requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, e igienico-sanitari, rispettivamente, dei campeggi temporanei o mobili e delle aree adibite a *garden sharing*, in quanto il regolamento potrebbe apportare deroghe alla disciplina paesaggistica, rispetto alla quale il legislatore regionale ha ommesso ogni riferimento.

Premesso quanto sopra, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della l.r. Piemonte 5/2019, limitatamente alle parole "*ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'articolo 6, comma 5*", in quanto "*il potere di intervento delle Regioni in materia di "governo del territorio" non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall'articolo 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente*". Infatti, "*spetta alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell'ambiente*" (cfr. la sentenza n. 246 del 2017, nonché, da ultimo, la sentenza n. 74 del 2021). Inoltre, in ordine alla questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché la norma in esame reca una disciplina transitoria di carattere urbanistico, che nulla dice in ordine al regime paesaggistico degli interventi regolati dall'articolo 5, comma 1, lettere f) e g), della legge regionale impugnata, e rispetto alla quale si può accogliere l'affermazione della Regione Piemonte circa la mancata applicazione della norma impugnata *medio tempore*. Infine, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, poiché la disposizione impugnata deve essere interpretata nel senso che la disciplina regolamentare posta dalla Giunta regionale non potrà apportare alcuna deroga alla normativa statale a tutela del paesaggio.